

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2026 – DETERMINAZIONI
ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TASSONE DOMENICO - Sindaco	Sì
2. CASAROTTI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
3. GABOARDI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
4. RUGA ALBERTO - Consigliere	Sì
5. BRESOLIN ILARIO - Consigliere	Sì
6. GUIDETTI ENRICA - Consigliere	Sì
7. COTTINI BEATRICE - Consigliere	Sì
8. BACCHETTA RENZA - Consigliere	Sì
9. COLOMBO TERESIO - Consigliere	Giust.
10. MARTINETTI GIULIO - Consigliere	Giust.
11. PALA YURI - Consigliere	Giust.
 Totale Presenti:	8
 Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dottor Michele Regis Milano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TASSONE DOMENICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2022, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2024, con la quale venivano stabilite per l'anno 2025 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- a) fino a 15.000 euro 0,50 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,60 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,75 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0,80 per cento

e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 10.000,00;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta linda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: *"Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle*

persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023".

Vista la Legge n. 207/2024, articolo 1, comma 751 che recita: "i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge;"

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per l'anno 2026 aliquote e soglia di esenzione previste per l'anno 2025, come qui dettagliate:

Soglia di esenzione: € 10.000,00

scaglione da 0 a 15.000 €0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali

scaglione da 15.001 a 28.000 €0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali

scaglione da 28.001 a 50.000 €0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali

scaglione oltre 50.001 €0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto pertanto di confermare anche per l'annualità 2026 le aliquote differenziate per scaglioni come già in vigore per l'anno 2025;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2026-2028 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Procedutosi a votazione per appello nominale con il seguente esito:

presenti: 8
astenuti: 0
votanti: 8
contrari: 0
favorevoli: 8

DELIBERA

1. di **fissare** le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2026 confermando aliquote e soglia di esenzione previste per l'anno 2025, come qui dettagliate:

- ~ scaglione da 0 a 15.000 €0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali
- ~ scaglione da 15.001 a 28.000 €0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali
- ~ scaglione da 28.001 a 50.000 €0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali
- ~ scaglione oltre 50.001 €0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali

confermando la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad euro 10.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

2. di **dare atto** che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026 del predisponendo bilancio di previsione 2026/2028;
3. copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2025, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Di dichiarare, con votazione con esito medesimo della precedente la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : TASSONE DOMENICO

Il Segretario Comunale
F.to : Dottor Michele Regis Milano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: DOMENICO TASSONE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: FABIO FONTANETO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/01/2026 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, lì 07/01/2026

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/12/2025

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, lì _____

Il Segretario Comunale
Dottor Michele Regis Milano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale